

CORTE DI CASSAZIONE  
SS.UU. CIVILI

8 FEBBRAIO 2011

N. 3033

PRESIDENTE: VITTORIA

RELATORE: PICCININNI

PARTI: ACERBI

(avv. ti Mazzoni, Cosmelli)

ZANETTI VITALI

(avv. Pergami)

**Dati personali**

• **Trattamento per finalità di difesa**  
 • **Deroga rispetto ai principi di tutela dell'interessato** • **Sussiste.**

*La disciplina in materia di trattamento dei dati personali posta a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali è derogabile quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse.*

**Dati personali**

• **Trattamento per finalità di difesa** • **Trattenimento di copie di documenti da parte del legale ai fini della liquidazione dell'onorario** • **Liceità.**

*Integra una ipotesi di legittimo trattamento di dati personali per finalità di difesa il trattamento da parte del legale revocato di copie di documenti precedentemente a lui consegnate dall'assistito, al fine di esercitare il diritto di azione volto alla determinazione e liquidazione degli onorari dovuti.*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, Acerbi Giuseppe, dopo aver premesso di essere parte di un procedimento di divorzio pendente presso il tribunale di Milano; di aver, nel corso del giudizio, revocato il mandato al difensore avv. Zanetti Vitali Emidia, chiedendo contemporanea-

\* Le decisioni gemelle (*infra* a p. 252 la sentenza n. 3034), nel confermare Trib. Milano 17 febbraio 2009 (in questa Rivista, 2009, 504) espressamente si rifanno ad alcuni dei precedenti della stessa Suprema Corte, sia pure in fattispecie non identiche, che in sintesi affermano:

1. Cass., Sez. lav., 7 dicembre 2004, n. 22923: «Con riferimento alla utilizzazione da parte del lavoratore di documenti aziendali di carattere riservato occorre distinguere tra produzione in giudizio dei detti documenti al fine di esercitare il diritto di difesa, di per sé da considerarsi lecita (per la prevalenza di detto diritto ed anche in virtù di quanto previsto dall'art. 12 l. n. 675 del 1996) e impossessamento degli stessi documenti, le cui modalità vanno in concreto verificate».

2. Cass., Sez. I, 15 maggio 2008, n. 12285: «In tema di trattamento dei dati personali, la disciplina specifica (applicabile nella specie *ratione temporis*) dettata dagli art. 20, lett. g), e 27 della legge n. 675 del 1996 per la comunicazione e la diffusione di essi da parte di privati ed enti pubblici nello svolgimento di attività istituzionali, non preclude che a tali soggetti sia

applicabile l'art. 12, lett. h), della legge cit., il quale esclude la necessità del consenso dell'interessato allorché si tratti di difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, trattandosi di tutela di un diritto costituzionalmente garantito» (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, con cui era stata esclusa l'illegittimità del comportamento di un Comune che, in un giudizio promosso nei suoi confronti dal coniuge del ricorrente, aveva prodotto il certificato di matrimonio di quest'ultimo ed un certificato di servizio da cui risultava che egli era dipendente del medesimo Comune).

3. Cass., Sez. lav., 7 luglio 2008, n. 18584: «...La semplice appartenenza del soggetto chiamato a deporre alla clientela di un medico specialista costituisce ... un mero dato personale ... per il cui trattamento, pertanto non è richiesto il consenso espresso dell'interessato, né, tanto meno,

mente in restituzione la documentazione relativa all'incarico svolto; che l'avv. Zanetti Vitali, pur avendo aderito alla detta richiesta, aveva trattato presso di sé fotocopie di parte della documentazione e gli originali della corrispondenza intercorsa con esso ricorrente, manifestando l'intenzione di conservarne la disponibilità fino al pagamento della parcella;

la previa autorizzazione del Garante, laddove, come nella specie, il trattamento stesso sia necessario "... per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria"...

4. Cass., Sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3358 (in questa Rivista, 2009, 498): « Ai sensi della L. n. 675 del 1996, citato art. 12, lett. h), (e della corrispondente disposizione del successivo D.Lgs. n. 196 del 2003), quali che siano le modalità con le quali la conoscenza dei dati è acquisita, la loro utilizzazione è comunque consentita dall'interessato, se lo sia "per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento" e nella cornice dei principi generali di correttezza, pertinenza e non eccedenza indicati nell'art. 9, lett. a) e d), della legge (cfr., sul punto, Cass., n. 12285/08), essendo così nella stessa legge assunto che, per gli effetti perseguiti ed alle condizioni predette, l'esercizio del diritto di difesa prevale rispetto a quello alla riservatezza. Sicché, in definitiva, è nel bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza tutelabile, e le esigenze di difesa che va rinvenuto il criterio per apprezzare la legittimità della produzione in giudizio di un documento contenente informazioni relative ad una persona fisica o giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili. ».

5. Cass., Sez. lav., 30 giugno 2009, n. 15327: « In tema di trattamento dei dati personali, la l. 21 dicembre 1996 n. 675 non si applica in via generalizzata ad ogni situazione soggettiva comunque riconducibile al novero dei diritti della persona, ma soltanto a quelle attinenti al fenomeno da essa normativamente delineato, precludendo l'accesso soltanto ai documenti relativi ai dati sensibili della persona, dovendosi ritenere che l'interesse alla riservatezza dei dati personali receda qualora il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui sia necessario per la tutela. Ne consegue che, ove vi sia stata una divulgazione di dati personali, non si realizza necessariamente una violazione della citata legge, dovendosi comunque effettuare una comparazione, affidata al giudice di merito, tra gli interessi coinvolti ».

6. Cass., Sez. lav., 05 agosto 2010, n. 18279: « Nelle controversie in cui si configura una contrapposizione tra due diritti, aventi ciascuno di essi copertura costituzionale, e cioè tra valori ugualmente protetti, va applicato il c.d. criterio di gerarchia mobile, dovendo il giudice procedere di volta in volta ed in considerazione dello specifico thema decidendum alla individuazione dell'interesse da privilegiare a seguito di una equilibrata comparazione tra diritti in gioco, volta ad evitare che la piena tutela di un interesse finisca per tradursi in una limitazione di quello contrapposto, capace di vanificarne o ridurne il valore contenutistico. Ne consegue che il richiamo ad opera di una parte processuale al doveroso rispetto del diritto (suo o di un terzo) alla privacy — cui il legislatore assicura in ogni sede adeguati strumenti di garanzia — non può legittimare una violazione del diritto di difesa che, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Cost., comma 2), non può incontrare nel suo esercizio ostacoli ed impedimenti nell'accertamento della verità materiale a fronte di gravi addebiti suscettibili di determinare ricadute pregiudizievoli alla controparte in termini di un irreparabile vulnus alla sua onorabilità e, talvolta anche alla perdita di altri diritti fondamentali, come quello al posto di lavoro ».

Nel senso della prevalenza del codice di rito sulla disciplina dei dati personali si era espresso il Garante (sotto la vigilanza della L. 675/96) con il parere rilasciato il 23 giugno 1998, con la deliberazione 22 ottobre 1998 (relativa alle modalità di notifica agli assenti).

In dottrina v. C. ZUCCHELLI, *Regole generali per il trattamento dei dati nella amministrazioni pubbliche*, in G. SANTANIELLO, *La protezione dei dati personali*, Cedam, 2005, 113; L. PECORA-G. STAGLIANÒ, *Commento sub art. 47*, in V. ITALIA, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, Giuffrè 2006, 724; A. MAIETTA, *I trattamenti in ambito giudiziario*, in F. CARDARELLI et al., *Il codice dei dati personali*, Giuffrè 2004, 170).

Per un primo commento della sentenza n. 3034/11 v. M. STELLA, *Il legislatore processuale del 1940 tutela (ossia consente al giudice di farlo) la privacy delle parti (senza saperlo, ossia ben prima della nota legge)*, in *Corr. Giur.* 2011.

che tale iniziativa risultava illegittima, essendo consentito al difensore in attesa del pagamento del dovuto trattenere gli atti da lui redatti a dimostrazione dell'attività svolta, ma non anche conservare dati sensibili o personali relativi all'assistito; chiedeva che il tribunale adito volesse disporre la restituzione dei documenti trattenuti dall'avv. Zanetti Vitali, l'inibizione di ogni loro utilizzazione, la condanna infine di quest'ultima al risarcimento del danno.

L'avv. Zanetti Vitali, costituitasi, sosteneva di aver restituito al nuovo difensore la documentazione in suo possesso in originale, ad eccezione della corrispondenza personale, e che peraltro il mancato pagamento degli onorari maturati l'avrebbe autorizzata a trattenere copia della documentazione detenuta fino alla data dell'effettivo pagamento (non ancora intervenuto), indipendentemente dal consenso della parte assistita, e ciò al fine di poter dare dimostrazione dei presupposti di fatto necessari per conseguire la relativa liquidazione.

Il tribunale, acquisiti presso l'Ordine degli Avvocati gli atti del procedimento relativo alla liquidazione della parcella dell'avv. Zanetti (consistenti unicamente — secondo quanto riferito dallo stesso Ordine — nell'istanza, nella parcella e nel successivo provvedimento), rigettava le domande, ritenendo che il comportamento dell'avv. Zanetti, il quale aveva trattenuto presso di sé copia di atti e documenti della causa di divorzio ricevuti dalla parte da lei assistita per l'esercizio del mandato di difensore, non consentisse di configurare la denunciata violazione della disciplina in materia di dati personali. In particolare il giudice del merito rilevava in proposito che l'originale dei documenti consegnati dalla parte all'avv. Zanetti era stata restituita; che il detto legale aveva trattenuto unicamente « la copia di atti difensivi e di alcuni documenti soprattutto fiscali », in quanto funzionali alla sollecitata liquidazione della parcella; che i documenti in originale rimasti nella disponibilità del legale riguardavano esclusivamente la corrispondenza intercorsa con il proprio assistito e con il legale della controparte ovvero atti elaborati dal difensore, « oggetto della proprietà intellettuale di chi li ha redatti »; che comunque e per di più il trattenimento dei dati personali, oltre a non essere illegittimo per le ragioni sopra considerate, non avrebbe determinato « alcun danno per l'Acerbi, in concreto neppure genericamente descritto ».

Avverso la detta decisione Acerbi proponeva ricorso per cassazione affidato a diciassette motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria, cui resisteva Zanetti Vitali con controricorso.

Successivamente la controversia veniva decisa all'esito dell'udienza pubblica del 7 dicembre 2010.

**DIRITTO. — MOTIVI DELLA DECISIONE. —** 1. Con i motivi di impugnazione Acerbi ha rispettivamente denunciato:

1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., derivante dal fatto che il tribunale, cui era stata proposta la relativa domanda, aveva ignorato la domanda cautelare che era stata proposta, e ciò in contrasto con l'obbligo del giudice « di pronunciarsi su tutta la domanda » (p. 13);

2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sotto il profilo che la pronuncia non avrebbe preso in considerazione tutto quanto richiesto, ed in particolare avrebbe omissso di riferirsi al nucleo essenziale della prospettazione, consistente nell'affermata illiceità della pre-

tesa di un legale di disporre ed utilizzare documenti contenenti dati personali e sensibili del cliente, da lui ricevuti al solo fine della difesa;

3) vizio di motivazione poiché il tribunale, nel richiamare i documenti trattenuti dall'avv. Zanetti, avrebbe fatto riferimento ad «alcuni documenti soprattutto fiscali», senza considerare quindi quelli medici e quelli personalissimi; avrebbe pertanto emesso una decisione illogica, in quanto basata soltanto sulla parte meno significativa della documentazione esistente; avrebbe infine emesso una decisione incongruente, essendo questa incentrata sull'attenzione ai diritti economici della resistente e non anche, viceversa, ai diritti personalissimi e prevalenti del ricorrente;

4) violazione di legge con riferimento all'affermata esistenza del diritto d'autore della resistente sui documenti, basata sulla circostanza che in maggioranza sarebbero stati da lei elaborati o redatti, affermazione che sarebbe errata atteso che i documenti provenienti da quest'ultima costituirebbero una minoranza rispetto a quelli complessivamente acquisiti, e che la tutela del diritto di autore non sarebbe stata correttamente evocata, non risultando connotati gli elaborati in questione dal necessario requisito della creatività;

5) violazione di legge per l'errato richiamo della normativa posta a tutela del diritto di autore, erroneità che sarebbe derivata dall'omessa distinzione fra diritto morale di autore (incontestabilmente esistente nella specie) e diritto di utilizzo, di cui viceversa sarebbe titolare il committeente, e cioè il soggetto rappresentato nel giudizio;

6) vizio di motivazione con riferimento al giudizio secondo il quale i dati personali e sensibili dei quali era stato denunciato l'illegittimo trattamento sarebbero stati prevalentemente rilevabili negli atti elaborati o redatti dal legale, essendo viceversa evidente che nessuno di quelli rispetto ai quali era stato lamentato l'indebito trattamento potesse essere compreso fra quelli provenienti dal professionista;

7) violazione di legge in relazione all'indebito trattenimento di copia di documentazione attinente a dati personali e sensibili, stante la loro irrilevanza in un procedimento finalizzato alla liquidazione degli onorari spettanti al legale per l'attività svolta nel corso del giudizio;

8) violazione di legge per l'omessa considerazione del divieto di utilizzazione, da parte del legale, della documentazione e delle informazioni ricevute dal cliente nel corso dell'espletamento del mandato, circostanza da cui discenderebbe comunque l'illegittimità dell'avvenuta ritenzione di alcuni atti connessi alla trattazione del processo;

9) violazione di legge per essere stati del tutto ignorati i principi e le norme in tema di trattamento dei dati personali e sensibili, nonostante che gli stessi fossero stati espressamente ed ampiamente richiamati;

10) violazione di legge in relazione al negato diritto al risarcimento, che viceversa si sarebbe dovuto affermare in ragione dell'illiceità della condotta posta in essere dal resistente e della conseguente responsabilità civile che ne sarebbe derivata;

11) violazione di legge per l'affermata inesistenza del danno che, contrariamente a quanto sostenuto, sarebbe stato non solo descritto ma anche specificamente trattato, ed in particolare: con il richiamo allo stato di sofferenza derivante da depressione che lo avrebbe indotto ad abbandonare l'attività legale precedentemente svolta; alla sofferenza cagionata dalla constatata violazione di legge posta in essere dal legale di sua fiducia; ai timori da ciò causati, con collaterale incremento della patologia sof-

ferta; alla consapevolezza della detenzione di documenti riservati da parte di professionista che aveva manifestato la propria inaffidabilità ed i cui scopi rimanevano incontrollabili;

12) vizio di motivazione rispetto alla dichiarata inconsistenza del rilievo secondo cui l'indebita ritenzione di documenti non avrebbe potuto giustificare preoccupazioni per il rischio di una loro differente utilizzazione, giudizio che avrebbe dovuto essere in realtà capovolto ove correttamente interpretati gli atti acquisiti;

13) vizio di motivazione in relazione al risalto attribuito al riferimento che il ricorrente avrebbe fatto al contenuto di « documenti altrimenti rimasti del tutto riservati », affermazione che non sarebbe in linea con quanto effettivamente verificatosi e che comunque non potrebbe essere interpretata come espressione di una rinuncia a far valere la lesione del diritto al corretto trattamento dei dati personali e sensibili;

14) violazione di legge per l'omessa compensazione delle spese di lite, che viceversa avrebbe dovuto essere dichiarata trattandosi di questione nuova, avente ad oggetto il rispetto di diritti fondamentali, proposta per di più dalla parte debole del rapporto;

15) violazione delle leggi relativamente al diritto inviolabile dell'uomo « alla privacy », sotto il profilo dell'arretramento della tutela rispetto al diritto al compenso fatto valere dal legale per l'attività svolta in un procedimento giudiziario e che, contrariamente a quanto sostenuto, non legittimerebbe l'utilizzazione di documenti contenenti dati personali e sensibili ricevuti dal cliente per la difesa, ai fini del suo soddisfacimento;

16) violazione di legge con riferimento al privilegio che, con la soluzione adottata, verrebbe ad essere indirettamente riconosciuto all'avvocato già difensore di una delle parti del giudizio. Questi avrebbe infatti modo di avvalersi di copia di documenti contenenti dati personali e sensibili del cliente senza dover sottostare al rispetto delle norme di protezione, e ciò in conflitto con il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito;

17) violazione di legge sotto un duplice profilo, vale a dire con riferimento a quanto già dedotto nella trattazione dell'ottavo motivo di ricorso (e sotto tale riflesso sarebbe irrilevante l'avvenuta produzione in giudizio da parte di esso ricorrente del contenuto di alcuni dei documenti in questione, che non potrebbe in ogni modo essere interpretata come espressione di una rinuncia a far valere il diritto alla tutela dei dati personali), nonché in relazione al contrasto con la normativa connotata dal rafforzamento della tutela del diritto della parte a veder rispettato il segreto professionale dal legale che lo ha assistito, contenuta in ordinamenti sovraordinati.

2. Osserva il Collegio che le questioni poste a fondamento della pretesa erroneità della sentenza impugnata, quali si desumono dall'esame dei singoli motivi, attengono:

a) alla nullità della decisione in esame, per l'omessa pronuncia in relazione alla richiesta di emissione di provvedimento cautelare (primo motivo);

b) alla illegittimità della copiatura, ritenzione ed utilizzazione di documenti detenuti in relazione alla trattazione del processo dopo la revoca del mandato (secondo, terzo, sesto, settimo, ottavo, tredicesimo motivo, quest'ultimo segnatamente incentrato sull'inesistente rinuncia — che sarebbe stata implicitamente desumibile — a far valere eccezioni al riguardo);

c) all'insussistenza di un diritto del legale di utilizzare gli atti da lui redatti, quale espressione del diritto di autore, in quanto tale meritevole di tutela (quarto, quinto, nono motivo);

d) alla negata configurabilità del danno (decimo e undicesimo motivo), anche sotto il profilo del rischio di futura utilizzazione (dodicesimo motivo);

e) alla condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese processuali, che sarebbero state viceversa da compensare (quattordicesimo motivo);

f) al contrasto con i principi di inviolabilità del diritto alla protezione dei dati personali affermati in sede internazionale (quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo motivo).

3. Se quelle indicate *sub* 2 risultano dunque essere le questioni sottoposte all'esame della Corte, occorre tuttavia rilevare che alcuni dei motivi di censura sono inammissibili per violazione del disposto dell'art. 366-*bis* c.p.c., all'epoca vigente.

Ed infatti detto articolo disponeva che l'illustrazione di ciascun motivo, nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 1, 2, 3 e 4, dovesse concludersi con un quesito di diritto, e in quello previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovesse invece contenere la chiara indicazione del fatto controverso, prescrizioni che sono state costantemente interpretate da questa Corte nel senso che, nel primo caso, il ricorrente debba procedere all'enunciazione di un principio di diritto specificamente attinente alla decisione diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, nel secondo, debba enucleare un momento di sintesi rappresentativo dei fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume viziata. Tali connotati non sono riscontrabili nel terzo, nel sesto, nell'undicesimo, nel dodicesimo, nel tredicesimo e nel quindicesimo motivo, che sostanzialmente prospettano una non condivisa valutazione di merito in relazione al materiale probatorio acquisito e che pertanto risultano inammissibili.

4. Venendo poi alle singole questioni sopra delineate, se ne rileva l'infondatezza per le ragioni appresso considerate.

4.1. La pretesa nullità della sentenza per mancata pronuncia sull'istanza di emissione di provvedimento cautelare è insussistente in quanto, indipendentemente da ogni valutazione in ordine al merito della doglianza prospettata, ogni eventuale censura al riguardo avrebbe dovuto essere rappresentata con il reclamo, che viceversa non è stato proposto.

Tale omissione rende quindi il motivo inammissibile.

4.2. Il secondo aspetto oggetto di doglianza attiene sostanzialmente al contestato diritto di un legale di trattenere copia di documenti contenenti dati personali e sensibili, consegnatigli dal cliente per lo svolgimento dell'attività difensiva in un processo in corso, dopo la revoca del mandato.

In proposito va rilevato che la Corte di Appello ha negato la sussistenza della denunciata violazione non già in ragione di un astratto diritto del legale di mantenere nella propria disponibilità copia della documentazione precedentemente affidatagli, ma piuttosto in considerazione del mancato pagamento degli onorari professionali, omissione che avrebbe

legittimato l'avvenuta ritenzione, in funzione dello svolgimento del procedimento di liquidazione della parcella. In via di principio l'affermazione secondo cui è legittima la ritenzione di copia di documenti consegnati dal cliente per la relativa utilizzazione nel processo per cui era stato conferito il mandato pur dopo l'intervenuta revoca di esso, quando si tratti di far valere in altra sede processuale il diritto al compenso per l'attività professionale svolta, va condivisa. Ed infatti al riguardo occorre precisare quanto segue:

a) nella specie è certamente ravvisabile una ipotesi di trattamento di dati personali (riscontrabile, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. b, in costanza di qualunque informazione relativa a persona fisica) ed il ricorrente assume inoltre che fra essi vi siano dati sensibili, per tali dovendosi intendere per la parte di interesse (ai sensi dello stesso art. 4, comma 1, lett. d) quelli idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto cui i dati si riferiscono;

b) i dati personali oggetto di trattamento devono essere gestiti secondo correttezza, utilizzati in operazioni diverse da quelle che avevano dato luogo alla raccolta se compatibili con le prime e comunque non devono essere eccedenti rispetto alle finalità che avevano dato causa alla raccolta (art. 11, D.Lgs. cit.);

c) il consenso dell'interessato al trattamento dei dati, ordinariamente necessario, non è viceversa richiesto nei casi indicati nell'art. 24 D.Lgs. cit., fra i quali in particolare, per quanto rileva nella fattispecie in esame, va ricordata la prescrizione contenuta nel primo comma lett. f), che contempla l'ipotesi di utilizzazione dei dati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, « sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento ».

Dalla disciplina vigente cui si è fatto sintetico riferimento si desume dunque che il legislatore ha dettato, per le ipotesi di trattamento di dati personali, dei criteri ispirati a rigorosa cautela, sia per quanto concerne gli obblighi del titolare del trattamento (sostanzialmente improntati ai doveri di correttezza e buona fede), sia per quel che attiene all'effettività del rapporto fra la raccolta del dato e lo scopo che ad essa ha dato causa, stabilendo tuttavia l'esigenza di un bilanciamento ove siano ravvisati diversi interessi ugualmente tutelati dall'ordinamento, quale quello di far valere in giudizio un proprio diritto.

Di tale indirizzo si trova poi specifica conferma nel Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive, adottato con Provvedimento del Garante n. 60 del 6 novembre 2008 in attuazione dell'art. 12 D.Lgs. cit. (che conferisce al Garante il compito di promuovere codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali in alcuni settori), provvedimento cui va riconosciuta efficacia normativa (C. 08/10690, che ha precisato come tale efficacia sia subordinata alla legge, « dovendo limitarsi a concretizzare diritti ed obblighi che hanno nella legge la loro fonte ») e che, seppur all'epoca non in vigore (il relativo termine iniziale di vigenza era stato infatti fissato alla data dell'1 gennaio 2009), rappresenta ulteriore conferma del contenuto delle opzioni effettuate dal legislatore.

L'ambito di applicazione del provvedimento in questione è stato infatti espressamente indicato nel « trattamento di dati personali per... far valere

o difendere un diritto in sede giudiziaria » (art. 1), ed è stata poi prevista la possibilità di conservazione di atti e documenti in originale o in copia anche una volta esaurito l'incarico, ove « necessario in relazione ad ipotizzabili altre esigenze della parte assistita o del titolare del trattamento » (art. 4).

D'altra parte anche la giurisprudenza di questa Corte, nelle non frequentissime decisioni in merito, si è costantemente attestata nell'affermazione dei medesimi principi.

Al riguardo devono essere invero ricordate, oltre alla già citata C. 08/10690, C. 09/15327, C. 09/3358, C. 08/12285, che hanno sostanzialmente affermato la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse.

Dunque applicando i principi come sopra delineati al caso di specie, deve dedursi che il trattenimento da parte del legale revocato dall'incarico di copie di documenti precedentemente a lui consegnate dal rappresentato, al fine di consentire la predisposizione di adeguata difesa, integra una ipotesi di trattamento dei dati personali; che tale trattenimento può in via astratta essere considerato legittimo, atteso l'incontestato mancato pagamento degli onorari professionali e la conseguente connessione con il diritto di azione del legale insoddisfatto, finalizzato alla determinazione, liquidazione e riscossione del compenso dovuto; che nel concreto il tribunale avrebbe però dovuto tener conto del contenuto dei documenti conservati, e ciò allo scopo di verificare, da un lato, l'esistenza di un rapporto di funzionalità fra i detti documenti e l'azione intrapresa (nel senso cioè della necessità della produzione per il pieno esercizio del diritto di difesa, essendo solo questo il presupposto della legittimità della loro detenzione) e, dall'altro, l'avvenuto rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza incombenti sul titolare del trattamento; che tuttavia il ricorrente, pur a fronte della generica ed in sé insoddisfacente indicazione del tribunale, secondo cui era stata trattenuta soltanto la copia di atti difensivi (fatto assolutamente legittimo e del tutto diverso da quello concernente la pretesa assenza di titolo per conservare copia di atti altrui) e « di alcuni documenti soprattutto fiscali » (P. 5), non ha specificato di quali documenti si trattasse e quale ne fosse il contenuto.

Da ciò consegue dunque che la censura risulta viziata sul piano dell'autosufficienza, non essendo consentito al Collegio, per effetto della rilevata omissione, verificare la correttezza dell'assunto per il quale non vi sarebbe stato reale collegamento fra la documentazione trattenuta dall'avv. Zanetti Vitali e l'azione dalla stessa proposta per la liquidazione del compenso professionale.

4.3. L'infondatezza della doglianza concernente l'asserita illegittima ritenzione di documenti di causa dopo la revoca del mandato (secondo, settimo ed ottavo motivo) determina poi l'assorbimento delle censure aventi ad oggetto l'erroneità della decisione, nelle parti in cui: sarebbe stato a torto affermato il diritto del legale di conservare gli atti da lui redatti come effetto della tutela riconosciuta dal legislatore in tema di diritto d'autore (quarto, quinto e nono motivo); era stata negata la configurabilità del danno, pur puntualmente indicato anche sotto l'aspetto di una possibile futura utilizzazione (decimo, undicesimo e dodicesimo motivo);



non sarebbe stata rilevata la compatibilità della decisione con i principi dettati in sede sovranazionale di inviolabilità del diritto alla privacy (sedicesimo e diciassettesimo motivo), principi che fra l'altro trovano attuazione nel nostro ordinamento nei termini e nei limiti entro i quali vengono ad essere recepiti dalla normativa interna.

4.4. Quanto poi alla contestata statuizione sulle spese processuali, che erroneamente non sarebbero state compensate, è sufficiente rilevare in proposito che la decisione sul punto è in linea con il dettato normativo che addebita le spese al soccombente, mentre l'eventuale compensazione delle stesse è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito che nella specie, con decisione insindacabile in questa sede, non ha ritenuto di avvalersi della detta facoltà.

5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, tenuto conto della novità e della delicatezza delle questioni proposte.

P.Q.M. — Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

CORTE DI CASSAZIONE  
SS.UU. CIVILI

8 FEBBRAIO 2011

N. 3034

PRESIDENTE: VITTORIA

RELATORE: PICCININNI

PARTI: ACERBI

(avv.ti Mazzoni, Cosmelli)

BERNARDINI DE PACE, AMATUCCI

(avv.ti Consolo, De Vellis)

#### **Dati personali**

• **Trattamento per finalità di difesa • Deroga rispetto ai principi di tutela dell'interessato • Sussiste.**

*La disciplina in materia di trattamento dei dati personali posta a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali è derogabile quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse.*

#### **Dati personali**

• **Trattamento per finalità di difesa • Opposizione dell'interessato • Non sussiste.**

*Ai sensi dell'art. 8 comma 2, lett. e) del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) è escluso il diritto di opposizione al trattamento dei dati da parte dell'interessato quando il trattamento avvenga per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria.*

#### **Dati personali**

• **Trattamento per finalità di difesa • Consenso dell'interessato • Non è necessario.**

*Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) il trattamento dei dati personali non necessita del consenso dell'interessato ove il trattamento avvenga per difendere un diritto in sede giudiziaria, e sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo necessario al loro perseguimento.*

#### **Dati personali**

• **Trattamento in ambito giudiziario • Titolarità • Ufficio giudiziario • Deroga rispetto alla disciplina generale. Sussiste.**

*Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) la titolarità dei dati raccolti e gestiti nell'ambito del processo compete all'ufficio giudiziario avanti il quale il procedimento pende ed al loro trattamento non è applicabile nella sua generalità la disciplina sul trattamento dei dati personali.*

#### **Dati personali**

• **Trattamento in ambito giudiziario • Processo civile • Codice della Privacy • Prevalenza delle norme del codice di procedura civile • Sussiste.**

*Con riguardo al trattamento dei dati personali contenuti all'interno di un procedimento giudiziario civile, qualora le modalità del trattamento siano disciplinate dal codice di procedura civile queste ultime hanno natura speciale rispetto a quelle generali contenute nel D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) e non sono da queste ultime integrabili.*

#### **Dati personali**

• **Trattamento in ambito giudiziario • Notifica di atto processuale • Conformità a disposizioni processuali • Lesione privacy • Non sussiste.**

*Posta la legittima utilizzazione dei dati personali altrui a fini di giustizia, qualora l'atto processuale che li contenga risulti essere stato posto in essere nell'osservanza delle disposizioni del codice di procedura civile non è configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy. (Nel caso di specie è stata ritenuta pienamente legittima la notifica di una ordinanza effettuata in conformità a quanto previsto dagli artt. 134 e 137 c.p.c. e dagli artt. 76 e 95 disp. att. c.p.c.).*

**Dati personali**

• **Trattamento in ambito giudiziario • Richiesta di notifica di atto processuale • Sindacato del richiedente la notifica sul rispetto dei principi di correttezza, pertinenza, non eccedenza**

**del trattamento**

• **Non sussiste.**

*La parte onerata della notifica di un provvedimento giudiziario non ha il potere di sindacare l'operato del giudice in ordine alla correttezza, pertinenza, non eccedenza dei dati contenuti nel provvedimento stesso.*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, Giuseppe Acerbi, dopo aver premesso di essere parte di un procedimento di divorzio pendente presso il tribunale di Milano; di essere stato assistito nell'occasione dall'avv. Emidia Zanetti Vitali, mentre la controparte Elisabetta Maria Concezione Luna era assistita dagli avv. Annamaria Bernardini Di Pace e Francesca Amatuucci; che nel corso del giudizio il giudice istruttore con ordinanza riservata aveva ammesso prova testimoniale ed ordinato l'esibizione di documentazione bancaria riferibile ad esso ricorrente presso cinque agenzie bancarie, oltre a quelle relative ad una carta di credito American Express, alle docenze presso le Università Cattolica e Bocconi di Milano, ai modelli U 750 2004-2007; che la difesa della controparte, non notiziata della richiesta inviata dal ricorrente direttamente agli enti interessati in adempimento spontaneo del provvedimento, in data 9 gennaio 2008 aveva notificato a ciascuno di essi la copia della prima pagina del verbale dell'udienza del 12 dicembre 2006, la copia dei verbali delle udienze del 12 maggio e del 6 novembre 2007, la copia dell'ordinanza del 28 novembre 2007; che tali iniziative sarebbero risultate illecite sotto vari aspetti, ed in particolare per il fatto che i verbali di udienza avrebbero contenuto dati sensibili sullo stato di salute di esso ricorrente, in quanto tali utilizzabili da parte dei titolari del loro trattamento (nella specie gli avv. Bernardini Di Pace e Amatuucci) esclusivamente con l'adozione di misure a tutela dell'interessato, nella specie non adottate; tutto ciò premesso, chiedeva che il tribunale adito volesse disporre la condanna delle convenute al pagamento di una provvisoria, salvo il risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivante dalla grave forma depressiva che si sarebbe manifestata in conseguenza della denunciata violazione.

I due legali convenuti avv. Bernardini Di Pace e Amatuucci, costituitisi, sostenevano di aver saputo dell'istanza di acquisizione dei documenti da parte dell'interessato dopo la richiesta di notifica degli ordini di esibizione e che la domanda del ricorrente era infondata sotto il triplice aspetto:

a) che la disciplina in tema di tutela dei dati personali escluderebbe dal relativo trattamento quelli correlati alla trattazione giudiziaria;

\* V. la nota di richiami retro p. 243 in calce alla sentenza gemella 3033/11.

- b) che non sarebbe richiesto il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati, quando si tratti di far valere un diritto in giudizio;
- c) che il danno denunciato sarebbe insussistente.

Il tribunale rigettava le domande, ritenendo che non fosse configurabile alcuna violazione della disciplina in materia di dati personali nel comportamento della parte che, in un giudizio civile, aveva notificato a terzi un provvedimento contenente ordine di esibizione di documenti emesso dal giudice nel corso del processo.

In particolare il giudicante rilevava in proposito che il detto ordine di produzione documentale era stato rivolto al ricorrente, con delega alla parte convenuta (« che evidentemente aveva richiesto il provvedimento », p. 6) per la relativa notifica agli enti interessati;

che la proposta di adempimento spontaneo all'ordinanza formulata dal ricorrente doveva essere interpretata come semplice richiesta di sostituzione alle controparti nell'onere di provvedere alle necessarie notifiche agli istituti di credito, e quindi come istanza di assumere in proprio l'onere esecutivo affidato ad altri; che, in altri termini, ove l'A. avesse provveduto all'esecuzione dell'ordinanza come proposto « non avrebbe potuto comportarsi molto diversamente dal comportamento poi censurato » (p. 7); che non sarebbe stata comunque applicabile la disciplina in tema di trattamento dei dati personali, essendo stata la stessa evocata in un settore (quello di giustizia) sottratto alle regole disposte in via generale; che infine sarebbe mancata la prova della sussistenza di un danno risarcibile.

Avverso la detta decisione Acerbi, proponeva ricorso per cassazione affidato a diciassette motivi, cui resistevano Bernardini Di Pace e Amatucci con controricorso.

Entrambe le parti depositavano infine memoria.

Successivamente la controversia veniva decisa all'esito dell'udienza pubblica del 7 dicembre 2010.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — 1. Con i motivi di impugnazione Acerbi ha rispettivamente denunciato:

1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., derivante dal fatto che il tribunale, nel valutare la questione sottoposta al suo esame, avrebbe ommesso di considerare i profili relativi alla pretesa lesione del diritto alla protezione dei dati personali derivanti dalla notifica integrale dell'ordinanza e dei verbali di udienza, profili che viceversa avrebbero formato « la causa petendi e lo stesso oggetto della domanda »;

2) vizio di motivazione, sotto il profilo che la pronuncia non avrebbe preso in considerazione la tematica relativa alla tutela ed ai limiti della protezione dei dati personali, eludendo in tal modo la motivazione sull'oggetto sostanziale del processo;

3) violazione di legge in relazione all'affermato obbligo di notifica al terzo detentore dei documenti dell'intera ordinanza di esibizione ed alla contemporanea negazione dell'obbligo di fare ricorso ad estratti autentici ai fini della detta notifica;

4) violazione di legge con riferimento all'affermazione secondo cui il cancelliere che ne fosse stato onerato avrebbe dovuto notificare ai diversi destinatari l'intera ordinanza contenente otto distinti ordini di esibizione, e ciò senza alcuna verifica in ordine all'incidenza di tale esito sulla gestione dei dati personali e sensibili; sarebbe inoltre errata l'affermazione

secondo cui nelle controversie in materia di separazione e divorzio le notifiche indiscriminate di atti e documenti sarebbero di diffusa ed incontestata applicazione;

5) vizio di motivazione in relazione all'assunto secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto comunque procedere a notifica integrale ai terzi dell'ordine di esibizione ed il cancelliere avrebbe dovuto notificare a ciascun destinatario tutti gli ordini di esibizione contenuti nella medesima ordinanza, non risultando rilevante, sotto l'aspetto indicato, che i diversi ordini fossero stati emessi con l'adozione di un unico documento;

6) vizio di motivazione con riferimento all'affermazione secondo cui nei processi di separazione e di divorzio sarebbe consolidata la prassi di eseguire notifiche « pervasive e diffusive » come quella in oggetto; il rilievo infatti sarebbe errato e tale erroneità integrerebbe il vizio « conosciuto nel diritto amministrativo con il nome di sviamento di potere »;

7) violazione di legge in relazione al manifestato giudizio per il quale il trattamento dei dati operato dalle resistenti sarebbe stato effettuato per ragioni di giustizia, il che renderebbe lecito il loro operato; tale giudizio sarebbe infatti viziato sotto il duplice aspetto che la normativa vigente attribuirebbe agli uffici giudiziari, e non agli avvocati, la titolarità del trattamento dei dati e che comunque il detto titolare sarebbe comunque tenuto ad osservare le prescrizioni dettate dalla normativa a tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili, venendosi altrimenti a determinare una irragionevole immunità assoluta rispetto agli adempimenti connessi allo svolgimento del processo;

8) violazione di legge in quanto il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 47, conterrebbe deroghe all'applicazione della normativa dettata in via generale, fra le deroghe non sarebbe elencata quella relativa alle notificazioni nell'attività di giustizia, le deroghe sarebbero tassative e ciò comporterebbe, « a contrario », la piena applicabilità delle altre disposizioni del citato decreto legislativo n. 196;

9) violazione di legge per l'inosservanza del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, comma 1, lett. a) e d), che prescrive che i dati personali devono essere « trattati in modo lecito e secondo correttezza » e devono altresì essere « pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati », ipotesi che non si sarebbe verificata nella specie;

10) violazione di legge in relazione al negato diritto al risarcimento, che viceversa si sarebbe dovuto affermare in ragione dell'illiceità della condotta posta in essere dal resistente e della conseguente responsabilità civile che ne sarebbe derivata;

11) violazione di legge (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 17), per l'omessa valutazione della fattispecie in relazione alle misure ed agli accorgimenti che si sarebbe potuto adottare a garanzia dell'interessato (quali il ricorso all'estratto autentico), omissione nella quale sarebbe ravvisabile il fatto costitutivo dell'illecito e che darebbe poi causa al risarcimento del danno;

12) violazione di legge per quanto concerne l'affermata « assoluta carenza di qualsivoglia elemento di prova in merito alla sussistenza di danni risarcibili »; al contrario, vi sarebbe stata specifica denuncia al riguardo, con specifico riferimento alla lesione di valori fondamentali della persona, allo stato di depressione cui sarebbe stata addebitabile la cessazione dell'attività professionale, all'aggravamento della malattia come effetto riconducibile al comportamento aggressivo delle resistenti, al danno all'im-

magine subito a causa dell'avvenuta conoscenza da parte dei destinatari del provvedimento di esibizione dei suoi rapporti con il fisco e di una sua pretesa strategia (cancellazione dall'albo professionale per condizionare economicamente l'ex moglie ed i figli) nell'ambito dei rapporti familiari, alla maggiore incertezza del futuro professionale per la sua posizione di docente universitario non stabile;

13) violazione di legge per il fatto che il tribunale avrebbe posto a base della decisione due pareri del Garante per la protezione dei dati personali non prodotti dalle parti, e pertanto non utilizzabili;

14) vizio di motivazione per aver il giudicante posto a base della decisione i due pareri del Garante richiamati sub 13), pareri che, ove ritenute la loro corretta (e contestata) acquisizione, non riguarderebbero la propalazione esterna di dati personali e non varrebbero a giustificare una deroga alla disciplina generale;

15) violazione di legge per l'omessa compensazione delle spese di lite, che viceversa avrebbe dovuto essere dichiarata trattandosi di questione nuova, avente ad oggetto il rispetto di diritti fondamentali, proposta per di più dalla parte debole del rapporto;

16) violazione delle leggi relativamente al diritto inviolabile dell'uomo « alla privacy », diritto leso per l'affermata prevalenza di norme del codice civile e di quello di procedura civile su quelle dettate nel D.Lgs. n. 196 del 2003;

17) violazione di legge con riferimento al privilegio riconosciuto all'avvocato di sottrarsi alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 196 del 2003, e ciò in conflitto sia con principi normativi contenuti in ordinamenti sovraordinati, sia con il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito.

2. Osserva il Collegio che le questioni poste a fondamento della dedotta erroneità della sentenza impugnata, quali si desumono dall'esame dei singoli motivi, attengono:

a) a pretese violazioni processuali ai sensi dell'art. 112 c.p.c., poiché non sarebbe stato colto, trattato e motivato il profilo relativo alla violazione della privacy (primo e secondo motivo);

b) alla contestata correttezza dell'esecuzione della notificazione dell'ordine di esibizione nella sua integralità (terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, nono motivo);

c) all'errata individuazione del titolare del trattamento dei dati personali oggetto di giudizio nell'ufficio giudiziario presso il quale pende il processo nel quale si sarebbero verificate le irregolarità riscontrate, anziché nel legale difensore della parte nel cui interesse vi sarebbe stato il trattamento dei dati (settimo motivo);

d) alla negata configurabilità del diritto al risarcimento del danno (decimo, undicesimo e dodicesimo motivo);

e) all'avvenuta utilizzazione, ai fini della decisione, di documenti non richiamati e prodotti dalle parti (tredicesimo e quattordicesimo motivo);

f) alla condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese processuali, che sarebbero state viceversa da compensare (quindicesimo motivo);

g) alla lesione di diritto inviolabile (quello alla privacy), tale riconosciuto da normative sovranazionali (sedicesimo e diciassettesimo motivo).

3. Se quelle indicate *sub* 2 risultano dunque essere le questioni sottoposte all'esame della Corte, occorre tuttavia rilevare che alcuni dei motivi

di censura sono inammissibili per violazione del disposto dell'art. 366-*bis* c.p.c., all'epoca vigente, come d'altro canto formalmente eccepito anche dalle controricorrenti.

Ed infatti detto articolo disponeva che l'illustrazione di ciascun motivo, nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, dovesse concludersi con un quesito di diritto, e in quello previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovesse invece contenere la chiara indicazione del fatto controverso, prescrizioni che sono state costantemente interpretate da questa Corte nel senso che, nel primo caso, il ricorrente debba procedere all'enunciazione di un principio di diritto specificamente attinente alla decisione diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, nel secondo, debba enucleare un momento di sintesi rappresentativo dei fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume carente.

Tali connotati non sono riscontrabili nel primo, nel secondo, nel quinto, nel sesto, nel nono e nel decimo motivo, che sostanzialmente prospettano una non condivisa valutazione di merito in relazione al materiale probatorio acquisito e che pertanto risultano inammissibili.

4. Venendo poi alle singole questioni sopra delineate e ritenuta inammissibile quella relativa a pretese violazioni della legge processuale per mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) — dedotte sotto il profilo della mancata percezione dell'aspetto concernente la violazione della privacy —, per difettosa formulazione del quesito di diritto (primo motivo) e del momento di sintesi (secondo motivo), per le altre se ne rileva l'infondatezza per le ragioni appresso considerate.

4.1. Il punto nodale della controversia è identificabile nella pretesa lesività della notificazione di un ordine di esibizione eseguita nell'ambito di un processo civile nella sua integralità, in conformità delle indicazioni del giudice istruttore, sotto il profilo della violazione della disciplina dettata a tutela della riservatezza.

L'ordine di esibizione, come detto attuato in conformità delle indicazioni del giudice istruttore, sarebbe stato infatti eseguito a cura della parte delegata che ne aveva sollecitato l'emissione, con la notifica del provvedimento e di alcuni verbali di udienza; nei detti verbali sarebbe stato fatto riferimento a dati personali e sensibili dell'odierno ricorrente; la notifica sarebbe stata eseguita nei confronti dei diversi destinatari, ciascuno dei quali asserito detentore di parte della documentazione che si intendeva complessivamente acquisire; l'effetto che ne sarebbe conseguito, dunque, sarebbe stato identificabile nell'illegittima diffusione di dati personali, che viceversa avrebbero dovuto rimanere riservati e che avrebbero dovuto essere trattati secondo la normativa vigente in tema di privacy. La questione che ne deriva, dunque, va identificata nella individuazione del rapporto intercorrente tra la disciplina dettata dal codice di rito e quella risultante dal codice in materia di protezione di dati personali e nelle modalità del loro coordinamento ove, come si assume nella specie, non coincidenti.

Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che il D.Lgs. n. 196 del 2003, (codice privacy) stabilisce: a) che è escluso il diritto di opposizione al trattamento dei dati da parte dell'interessato previsto dall'art. 7, quando il trattamento avvenga per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2 lett. e); b) che il trattamento di dati personali non presuppone

il consenso dell'interessato ove il trattamento avvenga per difendere un diritto in sede giudiziaria, e sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo necessario al loro perseguimento (art. 24); c) che la titolarità dei trattamenti dei dati in ambito giudiziario va individuata in capo al Ministero, al CSM, agli uffici giudiziari, con riferimento alle loro rispettive attribuzioni (art. 46); d) che non è applicabile nella sua generalità la disciplina sul trattamento dei dati personali, ove gli stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito del processo (art. 47).

Le rilevanti eccezioni alla disciplina generale cui si è fatto ora riferimento costituiscono dunque chiara conferma della peculiare rilevanza attribuita dal legislatore al diritto di agire e di difendersi in giudizio, diritto che, costituzionalmente garantito, legittima la previsione di deroghe rispetto al regime ordinario, al fine di assicurarne l'effettiva tutela. In tal senso d'altra parte si è costantemente espressa questa Corte nelle non frequentissime decisioni adottate in merito, con le quali è stata affermata la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse (C. 09/15327, C. 09/3358, C. 08/12285, C. 08/10690, C. 03/8239, quest'ultima in particolare con riferimento a controversia avente ad oggetto la pretesa violazione della normativa a tutela della privacy che sarebbe stata determinata da un pignoramento presso terzi, vale a dire da una forma di esecuzione forzata prevista dall'ordinamento).

In altri termini deve ritenersi che la disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisca deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito.

Ciò comporta che in tale sede devono trovare composizione le diverse esigenze (di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo), ove non coincidenti e, come ulteriore conseguenza, che alle disposizioni che regolano il processo deve essere attribuita natura speciale rispetto a quelle contenute nel codice della privacy e nei confronti di esse, quindi, nel caso di divergenza, devono prevalere. Ne può dirsi, come sembrerebbe suggerire il ricorrente, che la disciplina dettata nel codice di rito, emanata in epoca antecedente all'entrata in vigore del codice della privacy, abbia ignorato gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza. Ne è prova infatti in senso contrario il recente intervento di modifica degli artt. 138 e 140 c.p.c. (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 174) in tema di notificazione (che da una parte privilegiano l'ipotesi della consegna dell'atto a mani proprie del destinatario e, dall'altra, prevedono l'immissione di esso in busta chiusa nel caso di notificazione non a mani proprie) e l'attenzione comunque mostrata al riguardo dal legislatore nel dettare le disposizioni in tema di esibizione (artt. 210 e 118 c.p.c.), che subordinano l'emissione del relativo ordine al duplice requisito della sua indispensabilità per la conoscenza dei fatti di causa e dell'assenza di grave danno per la parte che la subisce.

Partendo quindi dalla premessa che le disposizioni che regolano il processo hanno natura speciale in materia di riservatezza, rispetto a quelle generali contenute nel codice della privacy, e che le prime non sono suscettibili di integrazioni sotto tale riflesso avendo il legislatore già curato profili rilevanti in proposito ed essendo successivamente intervenuto con i



correttivi ritenuti necessari, l'ulteriore aspetto da considerare è quello concernente la conformità delle modalità esecutive della notificazione dell'ordine di esibizione in questione al modello normativo, quesito al quale deve darsi risposta positiva.

Ed infatti l'art. 76 disp. att. c.p.c., dispone che gli atti ed i documenti nel fascicolo di ufficio sono consultabili dalle parti che possono acquisirne copia; l'art. 134 c.p.c., dispone che, nel caso di ordinanza emessa fuori udienza (come nella specie), questa è scritta in calce al verbale ovvero in foglio separato, circostanza che legittima il rilascio di copia autentica di entrambi gli atti; l'art. 95 disp. att. c.p.c. pone a carico della parte l'obbligo di notifica dell'intero provvedimento; l'art. 137 c.p.c. prescrive che la notifica dell'atto va eseguita mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare.

Deve dunque concludersi che se è astrattamente legittima l'utilizzazione del dato personale altrui a fine di giustizia, e se l'atto processuale che lo contiene risulta essere stato posto in essere nell'osservanza del codice di rito non è configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy.

Nella specie la parte notificante ha operato nel rispetto della normativa dettata nel codice di rito, e tale circostanza è sufficiente ad escludere l'ipotizzabilità della violazione denunciata. Inoltre occorre in proposito evidenziare che, alla luce del chiaro disposto del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 46, il titolare del trattamento del dato personale va identificato nell'ufficio giudiziario procedente, e quindi nel giudice istruttore che nel caso in esame lo rappresentava, giudice che ha disposto nel senso sopra indicato delegando la parte richiedente alla semplice esecuzione di quanto da lui stabilito.

A voler opinare diversamente si dovrebbe coerentemente ritenere che, nonostante un ordine del giudice titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività istruttoria e nonostante la incontestabile conformità del detto ordine alla disciplina vigente, la parte delegata per l'esecuzione, nella sua nuova qualità di titolare del trattamento dei dati acquisita per effetto del provvedimento del giudice, abbia per questo solo fatto l'onere di verificare l'osservanza nel concreto dei principi di correttezza, pertinenza, non eccedenza che devono trovare attuazione nel trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24, comma 1, lett. *f*, *e*, in giurisprudenza, C. 09/15327, C. 09/3358, C. 08/12285, con riferimento alla L. n. 675 del 1996, art. 9 lett. *a*) e *d*), all'epoca vigente). Il potere di sindacato nei confronti del giudice estensore del provvedimento implicitamente conferito determinerebbe conseguentemente la fisiologica possibilità di un eventuale inadempimento rispetto al relativo ordine, con i connessi effetti sanzionatori sul piano processuale (nullità, inammissibilità, decadenza) per il mancato compimento dell'atto nei termini indicati. Inoltre dall'impostazione ora delineata deriverebbe anche un'incidenza negativa sul diritto di difesa della parte onerata dell'adempimento, costretta a subire alternativamente le conseguenze pregiudizievoli riconducibili a violazioni della disciplina della protezione dei dati personali ovvero quelle prettamente processuali derivanti dalla difforme esecuzione dell'ordine del giudice. D'altra parte non è neppure vero che da tale premessa (quella cioè della non sindacabilità del provvedimento del giudice istruttore nella fase della relativa esecuzione) discenderebbe una limitazione ed una compressione del diritto di difesa della parte denunciante la violazione della disciplina relativa alla protezione dei dati personali.

Eventuali richieste finalizzate ad assicurare adeguata tutela sul punto ben possono (e anzi sulla scorta di quanto sopra esposto devono) essere proposte al giudice istruttore (ipotesi che non risulta essersi verificata nella specie), che nella fase di emanazione del provvedimento potrà adottare le eventuali misure ritenute utili al riguardo.

Come ultima considerazione sul punto non sembra infine inutile considerare che il ricorrente non ha indicato il contenuto dei documenti di cui si lamenta l'indebita trasmissione, omissione che non consente una verifica in ordine all'eventuale violazione dei doveri di correttezza, pertinenza, non eccedenza (da effettuare sulla base di un bilanciamento fra le esigenze di difesa e quelle di riservatezza) nel trattamento dei dati personali, e che pertanto determina la configurabilità di un vizio di difetto di autosufficienza sotto tale aspetto.

4.2. L'infondatezza della doglianza concernente la pretesa illegittimità dell'ordine di esibizione nella sua integralità (terzo, quarto ed ottavo motivo) determina poi l'assorbimento delle censure aventi ad oggetto l'asserita errata individuazione del titolare del trattamento dei dati personali (settimo motivo), il negato diritto al risarcimento del danno pur puntualmente indicato (undicesimo e dodicesimo motivo), l'avvenuta utilizzazione, ai fini della decisione, di documenti non richiamati e prodotti dalle parti (tredicesimo e quattordicesimo motivo), l'affermata compatibilità della decisione con i principi dettati in sede internazionale e sovranazionale di inviolabilità del diritto alla privacy (sedicesimo e diciassettesimo motivo).

4.3. Quanto poi alla contestata statuizione sulle spese processuali, che erroneamente non sarebbero state compensate, è sufficiente rilevare in proposito che la decisione sul punto è in linea con il dettato normativo che addebita le spese al soccombente, mentre l'eventuale compensazione delle stesse è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito che nella specie, con decisione insindacabile in questa sede, non ha ritenuto di avvalersi della detta facoltà.

5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, tenuto conto della novità e della delicatezza delle questioni proposte.

P.Q.M. — Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.